

## Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione e indicazione delle rispettive competenze

Gli organi della Camera di Commercio di Prato sono:

- 1) il **Presidente**
- 2) la **Giunta**
- 3) il **Consiglio**

A questi si aggiunge il **Collegio dei Revisori** dei conti con funzioni di controllo.

Le **competenze** dei singoli organi sono stabilite dalla **legge** o dallo **Statuto**. In particolare:

### *Il Presidente (Art. 19 dello Statuto)*

Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli enti locali territoriali, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e ne fissa l'ordine del giorno e adotta tutti gli atti che la Legge, i Regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.

In casi di urgenza, assume le deliberazioni di competenza della Giunta, tranne le deliberazioni di predisposizione della relazione previsionale e programmatica, del preventivo economico, dei suoi aggiornamenti e del bilancio d'esercizio, di programmazione triennale del fabbisogno del personale e di costituzione di aziende speciali. I provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.

### *La Giunta (Art 13 e 15 dello Statuto)*

La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio. La Giunta:

- a) elegge tra i suoi componenti il Vice - Presidente;
- b) predispone, per l'approvazione del Consiglio, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio;
- c) adotta i provvedimenti di indirizzo politico-amministrativo necessari per la realizzazione del programma di attività;
- d) delibera, nei limiti fissati dalla normativa vigente e previa approvazione del Ministero vigilante, sulla partecipazione sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestione di aziende e servizi speciali, e sulle dimissioni societarie; delibera la nomina, la designazione dei rappresentanti camerali e, ove prevista, ne dispone la revoca informandone il Consiglio;
- e) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione territoriale di competenza per la migliore gestione dell'attività istituzionale, anche al fine di assicurare il mantenimento dei servizi sul territorio;
- f) definisce le linee generali della struttura organizzativa e adotta i provvedimenti riguardanti la programmazione triennale del personale dell'Ente, su proposta del Segretario Generale;
- g) adotta il Regolamento per il proprio funzionamento interno;
- h) formula pareri e proposte alle Amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione nonché agli altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede;
- i) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture d'interesse generale di livello locale, regionale o nazionale, anche in materia di finanza di progetto, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio e nei limiti della normativa vigente;
- j) delibera sulla costituzione della Camera arbitrale e degli Organismi di Mediazione;
- k) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 c.c.;
- l) definisce, nell'ambito dell'attività di programmazione dell'Ente, gli obiettivi ed i programmi per l'azione amministrativa e per la gestione;
- m) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi fissati dalle direttive generali;
- n) propone al Consiglio il Codice Etico di cui all'articolo 4 comma 4 dello Statuto.

La Giunta esercita altresì tutte le funzioni e i compiti, che non siano di indirizzo generale o di natura gestionale, non espressamente attribuiti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti al Consiglio, al Presidente, al Segretario Generale, ed agli altri organi camerali.

La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

### ***Il Consiglio (Art. 8 dello Statuto)***

Il Consiglio camerale determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla Legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.

In particolare il Consiglio:

- a) predispone e delibera lo Statuto nonché i Regolamenti e le relative modifiche;
- b) elegge, tra i suoi componenti, il Presidente;
- c) elegge, tra i suoi componenti, la Giunta;
- d) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio previa adeguata consultazione delle imprese;
- f) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;
- g) esprime pareri e formula proposte alla Giunta;
- h) può istituire gruppi di lavoro per particolari scopi e su specifici argomenti correlati alle proprie attribuzioni;
- i) esercita le funzioni e i compiti di indirizzo generale non attribuite dalla legge, da regolamenti o dallo Statuto ad altri organi della Camera di Commercio;
- j) approva, su proposta della Giunta, il Codice Etico di cui al comma 4 dell'articolo 4 dello Statuto.

### ***Il Collegio dei Revisori (Art. 23 dello Statuto)***

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle previsioni di Legge, di Regolamento e del presente Statuto, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio.